



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 29/10/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO"

L'anno duemilasedici addi ventinove del mese di Ottobre
alle ore 19,00 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

	Cognome	Nome	P	A		Cognome	Nome	P	A
1	ABBATE	GIUSEPPE	x		16	MARZULLO	NICOLA		x
2	ALOSI	ARMANDO	x		17	MIANO	SEBASTIANO S.		x
3	AMOROSO	ANTONIETTA		x	18	MIRABILE	VENERITA A.	x	
4	BONGIOVANNI	DAVID	x		19	MOLINO	CESARE		x
5	BUCOLO	EMANUELE	x		20	NANIA	ALESSANDRO	x	
6	CAMPO	RAFFAELLA		x	21	NOVELLI	ANTONINO	x	
7	CUTUGNO	CARMELO	x		22	PERDICHIZZI	FRANCESCO		x
8	GITTO	GIOSUE'	x		23	PINO	ANGELITA		x
9	GIUNTA	CARMELO	x		24	PINO	GAETANO	x	
10	GRASSO	CATERINA		x	25	PINO	PAOLO	x	
11	ILACQUA	DANIELA		x	26	PIRRI	LIDIA	x	
12	IMBESI	SALVATORE		x	27	PULIAFITO	LUCIA TINDARA	x	
13	LA ROSA	GIAMPIERO		x	28	SAIJA	GIUSEPPE	x	
14	MAIO	PIETRO	x		29	SCILIPOTI	CARMELO		x
15	MAMI'	ANTONIO D.	x		30	SCOLARO	MELANGELA	x	

PRESENTI N. 18 ASSENTI N. 12

Assume la presidenza il Dr. Abbate Giuseppe nella qualità di presidente il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Santi Alligo

Sono presenti per l'Amministrazione: l'Ass. Sidoti, l'Ass. Torre.

IL PRESIDENTE, alle ore 19,05, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. Pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.

Comunica che sono stati presentati n. 6 emendamenti e pone in trattazione l'emendamento n. 1, che si allega, con il quale si propone di emendare l'art. 23. Comunica che all'emendamento n. 1 è stato presentato un sub emendamento, che si allega. Comunica che i due emendamenti sono muniti di parere favorevole. Pone in votazione, per appello nominale, il sub emendamento all'emendamento n. 1 che registra il seguente risultato:

Cons. Presenti	19
Cons. Votanti	19
Favorevoli	18
Astenuti	1 (Alosi)

Il sub emendamento all'emendamento n. 1 viene approvato con voti favorevoli 18 ed astenuti 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Campo, Grasso, Ilacqua, Imbesi, La Rosa, Marzullo, Miano, Molino, Pino Angelita, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 1 così come emendato che viene approvato all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 2, che si allega, con il quale si propone di emendare l'art. 24 del regolamento aggiungendo ulteriori punti dopo il punto 2.

IL DIRIGENTE, Ing. Salvatore Torre, sull'emendamento n. 2 esprime il seguente parere: "Parere **non favorevole** in quanto, al momento il Comune non dispone di personale idoneo a provvedere alla cattura, mezzi idonei per il trasporto e luoghi per la custodia; pertanto, visto che l'art. 2 del presente regolamento prevede periodici aggiornamenti dello stesso, tale emendamento potrà essere inserito successivamente, previa assegnazione di un adeguato budget per la stipula di convenzione e idonea ristrutturazione degli uffici".

IL CONS. CAMPO chiarisce lo spirito dell'emendamento.

Sul parere espresso all'emendamento n. 2 intervengono il Consigliere Bongiovanni, il Segretario Generale, l'Ing. Torre, il Consigliere Campo, il Consigliere Pirri, il Consigliere Puliafito, il Consigliere Mami, il Consigliere Gitto. (gli interventi saranno riportati nel verbale della seduta)

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Miano.

Alle ore 19,45 la seduta viene sospesa per chiarimenti con il Dirigente.

Alle ore 20,00 riprendono i lavori.

IL SEGRETARIO precisa che l'emendamento n. 2 sotto il profilo della legittimità è conforme alla legge. Aggiunge che l'ing. Torre sostiene di non poter esprimere parere favorevole per mancanza di risorse finanziarie e strutturali ma, a suo parere, in questo atto non si assume alcun impegno di spesa quindi non necessita di parere contabile. Ribadisce la legittimità dell'emendamento e rileva che, successivamente, sarà cura dell'Amministrazione e del Consiglio trovare le risorse necessarie.

Sull'argomento interviene il Consigliere Bongiovanni, il Consigliere Nania, il Consigliere Pino Paolo, L'ing. Torre, il Consigliere Cutugno, il Consigliere Pirri, il Consigliere Bongiovanni, il Consigliere Mami. (gli interventi saranno riportati nel verbale della seduta)

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 2 che registra il

seguinte risultato:

Cons. Presenti	21
Cons. Votanti	21
Favorevoli	7 (Bongiovanni, Campo, Gitto, Mamì, Novelli, Pino Paolo, Saija)
Contrari	10 (Abbate, Bucolo, Giunta, La Rosa, Maio, Mirabile, Nania, Pirri, Puliafito, Scolaro)
Astenuti	4 (Miano, Perdichizzi, Pino Angelita, Pino Gaetano)

l'emendamento n. 2 non viene approvato avendo registrato voti favorevoli 7, contrari 10 ed astenuti 4.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Cutugno, Grasso, Ilacqua, Imbesi, Marzullo, Molino, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 3, che si allega, con il quale si propone di aggiungere all'art. 25 della proposta un punto 5.

L'ING. TORRE all'emendamento n. 3 esprime il seguente parere: "parere favorevole per l'inserimento del punto 5, comma 1 e 3; non favorevole per il comma 2, in quanto rientrano nelle competenze dell'ASP competente per territorio (come previsto dalle linee guida della L.R. n. 15/2000) tutte le attività di coordinamento e programmazione di interventi specifici sul territorio per operazioni di anagrafe".

IL CONS. CAMPO accetta il parere del Dirigente all'emendamento n. 3 ed accetta che venga cassato il c. 2 contenuto nell'emendamento anche se, a suo avviso, sarebbe opportuno che anche il Comune si adoperasse per censire gli animali presenti sul territorio. Fa appello all'assessore al ramo affinché si attivi presso l'ASP per ottenere il ripristino del servizio di sterilizzazione a Barcellona.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 3 rilevando che il proponente l'emendamento ha accettato di cassare il c. 2.

la votazione registra il seguente risultato:

Cons. Presenti	20
Cons. Votanti	20
Favorevoli	17
Contrari	3 (Bucolo, Giunta, Pirri)

l'emendamento n. 3 viene approvato avendo registrato voti favorevoli 17 e contrari 3.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Grasso, Ilacqua, Imbesi, Mamì, Marzullo, Molino, Pino Paolo, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 4, che si allega, con il quale si propone di cassare il punto 8 dell'art. 9. Comunica che l'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica.

IL CONS. CAMPO illustra l'emendamento.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 4 che registra il seguente risultato:

Cons. Presenti	20
Cons. Votanti	20
Favorevoli	18
Contrari	1 (Pirri)
Astenuti	1 (Pino Angelita)

l'emendamento n. 4 viene approvato avendo registrato voti favorevoli 18, contrari 1 ed astenuti 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Grasso, Ilacqua, Imbesi, Mami, Marzullo, Molino, Pino Paolo, Scilipoti.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 5, che si allega, con il quale si propone di istituire l'art. 10 bis.

Sull'argomento intervengono i Consiglieri Campo, Gitto, Bongiovanni, l'assessore Torre, il Consigliere Nania, il Consigliere Pirri. (gli interventi saranno riportati nel verbale della seduta)

L'ING. TORRE in merito al parere non favorevole precisa che era solo per una ridondanza con l'art. 10, ma nel merito si esprime parere favorevole qualora il Consiglio ritenga di meglio esplicitare la norma regolamentare.

IL V. PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 5 che registra il seguente risultato:

Cons. Presenti	19
Cons. Votanti	19
Favorevoli	8 (Alosi, Bongiovanni, Campo, Giunta, La Rosa, Novelli, Pino Angelita, Saija)
Contrari	8 (Bucolo, Gitto, Mirabile, Nania, Pino Gaetano, Pirri, Puliafito, Scolaro)
Astenuti	3 (Maio, Miano, Perdichizzi)

l'emendamento n. 5 non viene approvato avendo registrato voti favorevoli 8, contrari 8 ed astenuti 3.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, Amoroso, Cutugno, Grasso, Ilacqua, Imbesi, Mami, Marzullo, Molino, Pino Paolo, Scilipoti.

IL CONS. BONGIOVANNI chiede chiarimenti sull'esito della votazione.

IL SEGRETARIO GENERALE premette che la posizione dei consiglieri astenuti è regolamentata per cui il regolamento prevede che le delibere vengono approvate con la maggioranza dei consiglieri presenti; pertanto, bisogna guardare ai presenti al momento della votazione.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 6, che si allega, con il quale si propone di collocare l'art. 24 denominato "vigilanza e sanzioni" dopo gli artt. 25 "Tutela gatti liberi" e 26 "Tutela dei volatili e fauna selvatica". Comunica che il parere all'emendamento è favorevole e, non essendoci richieste di interventi, lo pone in votazione per appello nominale.

Cons. Presenti	18
Cons. Votanti	18
Favorevoli	16
Astenuti	2 (Miano, Perdichizzi)

L'emendamento n. 6 viene approvato con voti favorevoli 16 ed astenuti 2.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Cutugno, Grasso, Ilacqua, Imbesi, Mami, Marzullo, Molino, Pino Angelita, Pino Paolo, Pirri, Scilipoti.

IL PRESIDENTE passa alla trattazione del provvedimento, così come emendato.

Intervengono i Consiglieri: Campo, Bongiovanni, Pirri, Saija, Novelli, Gitto, Miano, Assessore Torre. (gli interventi saranno riportati nel verbale della seduta)

IL PRESIDENTE conclusi gli interventi sul regolamento lo pone in votazione, per appello nominale, così come emendato.

Si dà atto che il regolamento integrato con gli emendamenti approvati viene allegato in calce al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Constatato il seguente risultato:

Cons. Presenti	18
Cons. Votanti	18
Favorevoli	18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

Visti gli emendamenti approvati;

Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

Approvare la delibera avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo.



**Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Provincia di Messina**

**REGOLAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E
LOTTA AL RANDAGISMO. Approvato con delibera di C.C. n. 43 del 29/10/2016
INDICE**

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - COMPETENZE DEL SINDACO
- ART. 5 - COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 6 - ANAGRAFE CANINA
- ART. 7 - FORME DI COLLABORAZIONE
- ART. 8 - ESCLUSIONI
- ART. 9 - DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE DI ANIMALI
- ART. 10 - DIVIETI E PRESCRIZIONI
- ART. 11 - RINUNCIA PER SERI MOTIVI
- ART. 12 - SMARRIMENTO E RINVENIMENTO
- ART. 13 - OBBLIGO DI SOCCORSO
- ART. 14 - AFFIDO
- ART. 15 - ACCATTONAGGIO CON ANIMALI
- ART. 16 - UTILIZZO DI ANIMALI COME PREMIO, VINCITA, DONO
- ART. 17 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI
- ART. 18 - DECESSO DI ANIMALI
- ART. 19 - ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E AMBIENTALISTE
- ART. 20 - CANE DI QUARTIERE
- ART. 21 - CANI RANDAGI
- ART. 22 - DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI
- ART. 23 - ACCESSO IN ESERCIZI COMMERCIALI, NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, GIARDINI E PARCHI PUBBLICI
- ART. 24 - TUTELA DEI GATTI LIBERI
- ART. 25 - TUTELA DEI VOLATILI E DELLA FAUNA SELVATICA
- ART. 26- VIGILANZA E SANZIONI
- ART. 27- NORME TRANSITORIE
- ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione persona-animale.
2. Le norme qui previste sono adottate nel rispetto delle leggi nazionali e regionali cui si fa implicito riferimento.

Art. 2 - FINALITA'

Il Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto

- nell'ambito dei principi fissati dalle leggi vigenti:
 - tutela il benessere degli animali riconoscendoli componenti essenziali dell'ambiente;
 - la difesa della loro esistenza nel rispetto delle loro peculiarità;
 - individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
 - condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
- promuove:
 - campagne educative e di sensibilizzazione volte alla conoscenza ed al rispetto degli animali;
 - campagne di adozione di animali abbandonati;
- protegge e salvaguarda il territorio, i diversi habitat naturali e gli ecosistemi in generale, come luoghi propri del regno animale;
- aggiorna periodicamente il presente regolamento.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Animale da compagnia o d'affezione:** è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet Therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- b) **Albo Regionale Volontariato:** è l'albo al quale sono iscritte le associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali, ai sensi dell'art.19 della L.R.N.15/20;
- c) **Servizio Veterinario:** è il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale
- d) **Ufficio Tutela Animali:** è l'ufficio del Comune preposto alla tutela dei diritti degli animali;
- e) **Proprietario:** chi ha la proprietà dell'animale ed è quindi in grado di dimostrarla/documentarla;
- f) **Detentore:** chiunque (qualsiasi persona fisica o giuridica) si occupi anche temporaneamente dell'animale, e che quindi ne ha la responsabilità anche se non ne è proprietario;)
- g) **Gatto libero:** è il gatto che vive in libertà, spesso assieme ad altri gatti;
- h) **Colonia felina:** è il gruppo di gatti liberi, in numero non inferiore a 3, che frequentano abitualmente lo stesso luogo aperto al pubblico;
- i) **Organi di vigilanza:** sono gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria e le guardie zoofile munite di decreto prefettizio specificatamente incaricati dal Sindaco.
- l) **Attività commerciali:** sono le attività svolte in strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia i negozi di vendita animali ed i depositi, le pensioni per animali, il trasporto e la vendita ambulante, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

- m) **veterinario ASP**: medico veterinario che esercita la sua professione presso l'Azienda per i Servizi Sanitari;
- n) **veterinario privato**: medico veterinario che esercita la sua attività privatamente occupandosi della cura della salute degli animali;
- o) **rifugio sanitario**: luogo atto al ricovero temporaneo di cani e gatti, deve essere attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo e la temporanea permanenza dei cani e gatti catturati da sottoporre alle prescrizioni e agli accertamenti sanitari;
- p) **rifugio per il ricovero**: per la temporanea permanenza di cani e gatti già sottoposti alle prescrizioni e agli accertamenti sanitari previsti dalla legge regionale 15/2000, deve essere dotato almeno di un ambulatorio attrezzato.

Il presente regolamento si applica agli animali che vivono sul territorio comunale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'essere umano, per come definito dalla normativa vigente. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d'affezione, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semi libertà.

Normative di riferimento:

1. Il Testo Unico delle leggi Sanitarie e D.P.R.31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt.17, 18 e 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 83 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
3. Gli artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali da compagnia.
4. La convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
5. La legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
6. La legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 " Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.
7. Il DPCM 28 febbraio 2003 n. 358 " Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy che detta norme per la tutela del benessere degli animali.
8. La legge 189/2004 " Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. Decreto Presidenziale Regionale Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art.4 della L.R. n. 15/2000.
10. Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 " Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".
11. Decreto Assessoriale 13 Dicembre 2007 (Assessorato della Sanità) – linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.
12. Ordinanza del Ministero del Welfare concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

ART. 4 - COMPETENZE DEL SINDACO

Al Sindaco spetta:

- la cura e tutela di tutte le specie animali presenti nel territorio del Comune;
- la vigilanza sull'applicazione delle norme attinenti alla protezione e benessere degli animali.
- l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici atti applicativi e provvedimenti.

Per svolgere adeguatamente le sopra indicate funzioni il Sindaco si avvale del lavoro:

- della Polizia Locale
- dell'Ufficio anagrafe canina presso L'ASP n.5 territorialmente competente.
- dell'Ufficio Tutela Animali del Comune.

Art. 5 - COMPETENZE DEL COMUNE

I comuni, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281, della Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, delle Ordinanze Ministeriali vigenti e delle Circolari regionali sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- √ Provvedere alla vigilanza e controllo degli adempimenti previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000 n. 15, nonché delle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale adeguatamente formato e motivato;
- √ Provvedere direttamente o in convenzione con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, alla cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l'incolumità (legge regionale 3 luglio 2000 n. 15, Art. 14, comma 1);
- √ Dotare la propria Polizia Municipale di dispositivi di lettura dei microchip ISO compatibili al fine di verificare la identità dei cani catturati o rinvenuti sul territorio a mezzo di lettori (Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2008);
- √ Disporre con Ordinanza Sindacale che i cani sprovvisti di proprietari siano rimessi sul territorio previa sterilizzazione, nei casi previsti dall'Art. 15, commi 6 e 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
- √ Affidare i cani vaganti catturati, per i quali non è stato possibile procedere alla identificazione, ai rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati;
- √ Stipulare apposite convenzioni con le Associazioni animaliste o protezionistiche iscritte all'Albo regionale ovvero con rifugi per il ricovero privati per l'affidamento e il mantenimento dei cani catturati, non reclamati e/o per i quali non è possibile la reimmissione sul territorio;
- √ Preporre un responsabile amministrativo per gli adempimenti di cui all'Art.14, commi 3 e 4, della Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito direttamente dal Comune, o affidare eventualmente la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i criteri di cui all'Allegato IV del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n.7;
- √ Provvedere al mantenimento degli animali confiscati, di seguito a provvedimenti amministrativi, nei rifugi per il ricovero pubblici o in convenzione o affidarli alle Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale per il loro recupero comportamentale;
- √ Individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria degli animali d'affezione, provvedendo a periodici interventi di bonifica e di disinfestazione previa consulenza del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale;
- √ Irrogare le sanzioni amministrative previste imputandole nell'apposito capitolo di entrata del Bilancio regionale per l'inosservanza e le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Le somme introitate sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale

15 luglio 2000 n. 15;

√ Istituire l'Ufficio per i diritti degli animali assicurando il collegamento con l'Anagrafe Canina Regionale (ACRES) e avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale;

√ Provvedere alla degenza post operatoria dei cani randagi sterilizzati, anche tramite le Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, che abbiano idonei rifugi o che si avvalgano di ambulatori veterinari all'uopo convenzionati;

√ Prevedere, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla costruzione di rifugi pubblici, nonché delle aree da destinarsi alla realizzazione di cimiteri per il seppellimento degli animali d'affezione, ed aree urbane per l'attività motoria dei cani;

√ contrastare, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici"

√ Adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa che regola la materia con particolare riferimento alle competenze indicate nel D.A.S. n. 2825 del 13/12/2007.

Art.6 - ANAGRAFE CANINA

- Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si avvale per qualsiasi verifica dei censimenti svolti dall'ASL territoriale del Distretto Veterinario di Barcellona Pozzo di Gotto.
- Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a iscriverlo all'Anagrafe Canina entro il 60° giorno di vita dell'animale. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a registrare il cane ai fini dell'anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del Distretto Sanitario di Barcellona Pozzo di Gotto o da veterinari libero-professionisti, appositamente autorizzati.
- All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina a cura dell'Azienda ASP n. 5 , Distretto Veterinario di Barcellona Pozzo di Gotto; al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato. Tale codice viene impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il codice identificativo.
- I tatuaggi apposti in precedenza sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati.
- I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistino la residenza nel Comune di Barcellona P.G. o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'Azienda ASP n. 5, restando validi i contrassegni già apposti.
- I termini sopra citati decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento istitutivo del servizio di anagrafe canina.

Art. 7 - FORME DI COLLABORAZIONE

Il Comune, per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, promuove forme di collaborazione con l'Area di sanità pubblica veterinaria dell'ASL , con le Forze di Polizia e con le altre istituzioni pubbliche interessate nonché con le associazioni ambientaliste e di volontariato zoofilo iscritte al Registro del volontariato della Regione Sicilia.

In particolare il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, al fine di:

- gestire o stipulare convenzioni con strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

Gli animali sequestrati per maldetenzione possono essere affidati dal Comune in custodia o in adozione ad associazioni protezioniste od a persone che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti ritenuti adeguati a garantire il buon trattamento.

Art. 8- ESCLUSIONI

Le norme del presente regolamento non si applicano, in base alla legislazione vigente:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- d) nei campi già normati da leggi con competenza specifica.

ART. 9 – DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE DI ANIMALI

1. Chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo un animale di compagnia è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

In particolare deve:

- assicurare cibo e acqua in quantità sufficiente e giornaliera, in ambienti idonei sottoposti a regolare pulizia;
 - garantire i necessari interventi veterinari a carattere preventivo e curativo;
 - garantire un'attività motoria adeguata alla taglia, alla razza ed alla specie;
 - assicurare il rispetto delle misure minime previste per gli spazi di stazionamento quali gabbie, terrari, box, ecc.;
 - assicurare un'adeguata custodia, la fuga recidiva, che dichiara una cattiva o inadeguata custodia, prevede sanzioni amministrative;
 - tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
 - assicurare il controllo delle nascite per evitare cucciolate indesiderate tramite sterilizzazione o altri metodi consigliati dal medico veterinario;
 - tenere unita la prole alla madre per il tempo necessario allo sviluppo relazionale della specie evitando la separazione se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
 - garantire la tutela di terzi da possibili aggressioni;
 - provvedere alla raccolta degli escrementi.
2. Al fine di garantire il mantenimento del benessere animale, e dell'igiene, nei casi di evidente ed accertata mal detenzione il Sindaco ha facoltà di limitare il numero di animali detenibili.
 3. Spetta al Comune stabilire quando la detenzione (come compagnia) da parte di un privato

- cittadino di un numero esuberante di animali lo porti a doversi adeguare per lo smaltimento dei rifiuti, delle deiezioni ecc. a quanto previsto per allevamento per quella/e tipologia/e di animali dalle normative di settore.
4. Chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo un animale da compagnia è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia, sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
 5. Chiunque detiene cani pericolosi ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
 6. In caso di fuga del proprio cane il proprietario o detentore deve presentare al più presto, entro e non oltre le 72 ore, denuncia dell'accaduto agli organi competenti (Polizia Municipale, Carabinieri e Azienda Sanitaria). Solo effettuando la denuncia di smarrimento prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa prevista; rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
 7. Il proprietario o detentore deve garantire che il muso del cane non oltrepassi la recinzione dell'abitazione privata per evitare danni ai pedoni ed assicurarsi che l'animale non esca incustodito dal cancello dell'abitazione.
 8. cassato
 9. Chiunque posseda o detenga cani ha l'obbligo di circolare in vie e aree pubbliche o aperte al pubblico con guinzaglio, portare con se la museruola e quanto necessario per la raccolta delle deiezioni.
 10. In caso di trasporto con mezzi privati, i contenitori utilizzati per trasportare gli animali devono essere realizzati in materiale idoneo, consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, e essere manipolati con cura e sistemati all'interno del veicolo in modo tale da assicurare l'incolumità dell'animale custodito.
 11. In caso di viaggi superiori alle due ore l'animale deve avere a disposizione dell'acqua, e in ogni caso il proprietario/detentore deve recare con se acqua e ciotola o simile dispositivo idoneo a contenerla.
 12. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al Comune al fine di escludere possibili danni agli animali.

ART. 10 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. Nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è vietata ogni attività di vivisezione nei confronti di qualsiasi animale, pena reato di maltrattamento.
2. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi della normativa vigente.
3. Il ripetuto sanzionamento della maldetenzione di animali ne può disporre il sequestro cautelativo e preventivo.
4. Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene riguardanti reati in danno agli animali e a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale.
5. E' vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali o determinare situazioni a rischio. In particolare è vietato tenere l'animale:
 - in spazi angusti e/o insufficienti;
 - a temperature climatiche tali da nuocere alla sua salute;
 - all'esterno sprovvisto di un idoneo riparo;
 - in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano dello stato di salute;
 - permanentemente in terrazze o balconi se di dimensioni non idonee a contenere le strutture ed i ricoveri, come previsto in allegato;

- in spazi incompatibili con il benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolandolo in rimesse, box o cantine o spazi ridotti oppure segregandolo in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
- nei "contenitori di trasporto " oltre il tempo necessario al viaggio.

6. E' altresì vietato:

- è assolutamente vietato abbandonare animali. La loro omessa custodia implica una sanzione amministrativa mentre l'abbandono implica le sanzioni previste dal Codice Penale;
- addestrare l'animale ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica, o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- addestrare, in particolare i cani, in modo da esaltare la loro aggressività o la potenziale pericolosità di razze e incroci con spiccate attitudini aggressive;
- imporre un'attività motoria all'animale tenendolo al guinzaglio mentre il detentore/proprietario utilizza un veicolo a motore;
- trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei;
- trasportare animali su rimorchi dove i gas di scarico della motrice possano ledere alla salute dell'animale;
- trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutto uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
- lasciare animali chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione posteggiato sotto il sole; sono permessi trenta minuti solo nel caso di mezzo parcheggiato all'ombra e con finestrini parzialmente aperti, (escluse roulotte e camper stazionate all'interno delle apposite aree di sosta e nei campeggi, e nel corso degli spostamenti purché sempre parcheggiati all'ombra);
- detenere a qualsiasi titolo animali senza consentire l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo per cure mediche motivate in forma scritta da un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- tenere animali in luoghi chiusi esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
- mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
- l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata per iscritto da un medico veterinario;
- tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione o qualsiasi tipo di amputazione ad esclusione delle sterilizzazioni o degli interventi necessari per tutelare la salute dell'animale, comprovati da certificato veterinario (come previsto nell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia);
- la commercializzazione degli animali sottoposti alle pratiche di cui sopra;
- l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
- promuovere, provocare o favorire lotte e combattimenti tra animali sotto qualsiasi forma;
- sottoporre i cani o altri animali a doping così come regolamentato dall'art.544 ter. del Codice Penale;

- è vietato separare i cuccioli di cane e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario;
- è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche-ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- è vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte, a strangolo e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.”
- quanto altro specificatamente vietato dal presente Regolamento e dalla normativa disciplinante la materia

Art. 11 - RINUNCIA PER SERI MOTIVI

Qualora il proprietario/detentore per gravi motivi non sia in grado di continuare a detenere l'animale, né di trovargli altra idonea collocazione, deve darne comunicazione al Settore Veterinario dell'ASP n.5, affinché lo stesso provveda al ritiro dell'animale e lo consegni alla struttura di ricovero pubblico o privata convenzionata. Gli oneri di mantenimento/cura saranno a carico del proprietario rinunciataro, qualora le condizioni economiche lo consentano, in caso contrario saranno a carico del Comune.

ART. 12 – SMARRIMENTO E RINVENIMENTO

- In caso di smarrimento di un animale non pericoloso il detentore ha l'obbligo di fare tempestiva e comunque entro e non oltre le 72 ore , denuncia agli uffici del Servizio Veterinario dell'ASP di Barcellona Pozzo di Gotto
- Nel caso di un animale certificato pericoloso deve essere immediatamente segnalato lo smarrimento al Comune e alla Prefettura competente che ha autorizzato la detenzione.
- È buona norma comunque segnalare lo smarrimento a tutte le strutture ed associazioni che possono attivarsi alla sua ricerca o possano essere contattati da un eventuale rinvenente.
- Chiunque rinvenga animali privi di proprietario, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Comando di P.M. , al servizio Veterinario dell'azienda ASL competente per territorio e al Servizio Tutela Animali del Comune, per iscritto, precisando le proprie generalità, il luogo e le modalità di ritrovamento e le caratteristiche.
- In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
- In caso di prelevamento degli animali dal luogo di ritrovamento, senza che il cittadino abbia effettuato la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento, lo stesso è tenuto ad assicurare la custodia ed a provvedere alla loro salute e benessere.
- La polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ed invierà apposita comunicazione al Servizio Tutela animali che, sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

ART. 13 – OBBLIGO DI SOCCORSO

Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Le persone coinvolte o che assistono ad un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

ART. 14 – AFFIDO

- L'affido deve essere il principio fondante e l'obiettivo prioritario di tutte le associazioni pubbliche o private animaliste e/o ambientaliste convenzionate e non, onlus. Tali soggetti devono costantemente promuovere l'adozione degli animali ospiti, anche tramite l'utilizzo della stampa e/o di campagne di sensibilizzazione ecc.
- Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto stipula e accetta convenzioni solo con le Associazioni che applicano i principi del presente articolo.

Art. 15 - ACCATTONAGGIO CON ANIMALI.

- E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
- Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, i proprietari degli animali di cui al comma primo saranno perseguiti penalmente (denuncia e sequestro degli animali).

ART. 16 UTILIZZO DI ANIMALI come PREMIO, VINCITA, DONO.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di:
 - offrire direttamente o indirettamente, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni locali o itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento;
 - cedere animali in luoghi pubblici, se non autorizzati;
 - cedere i cani non iscritti all'anagrafe canina;
2. Quanto vietato al punto precedente non si applica nell'ambito delle iniziative autorizzate a scopo di adozione, organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'albo regionale del volontariato o Onlus .

Art. 17 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI.

- Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, spargere, depositare, disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti.
- Sono escluse la derattizzazione e la disinfestazione, che devono essere eseguite da personale

autorizzato con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Prima, durante e nei giorni seguenti l'effettuazione di tale attività nelle zone interessate ed in quelle adiacenti deve essere data informazione alla cittadinanza mediante avvisi scritti e l'esposizione di cartelli/manifesti.

- Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala al Comune.
- I medici veterinari sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. Detta segnalazione dovrà essere il più dettagliata possibile e indicando la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e se a conoscenza il tipo di veleno impiegato.
- In tale caso il Sindaco determina tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata, sollecitando la bonifica del sito avvelenato.
- L'area inquinata dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario.

Art. 18- DECESSO DI ANIMALI

1. La soppressione di un animale può essere effettuata solo da un veterinario abilitato, pena reato penale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, il decesso, la soppressione, l'inumazione e la cremazione di animali sono regolati come di seguito:
 - la soppressione degli animali, di proprietà o di quelli detenuti in strutture pubbliche o private, convenzionate e non, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o perché di comprovata pericolosità;
 - il medico veterinario che, visitato l'animale, reputa quale ultima ed unica soluzione sanitaria la sua soppressione deve giustificare tale scelta redigendo un certificato sanitario in cui specifica i motivi che lo hanno condotto a tale drastica decisione;
 - la soppressione di un animale deve comunque avvenire adottando metodi eutanasistici indolori, previa somministrazione di anestesia;
 - se l'animale da sopprimere è di un privato al momento non presente, bisogna che lo stesso venga contattato e dia il suo avallo. Nel caso che il proprietario risulti non reperibile e l'attesa procuri solo atroci sofferenze non sedabili, il medico veterinario al fine di evitare sofferenze inutili all'animale, può deciderne la soppressione, spiegando chiaramente questa sua scelta nel "certificato sanitario esplicativo";
 - spetta al veterinario redigere il certificato di morte;
 - copia del certificato di morte e del "certificato sanitario esplicativo" devono sempre essere trasmessi al Servizio Veterinario dell'ASP n.5. ed al Comune;
 - ai fini dell'anagrafe canina, il proprietario o detentore del cane deve attestare al Servizio Veterinario competente per territorio, il decesso del proprio cane entro 15 giorni;
 - l'inumazione degli animali domestici in terreni privati o in aree individuate allo scopo è consentita previa acquisizione di un certificato medico veterinario che escluda qualsiasi pericolo di zoonosi;
 - per l'inumazione di animali domestici possono essere autorizzate aree pubbliche o private secondo quanto previsto dalla legislazione regionale;

Art. 19 – ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E AMBIENTALISTE

Le associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale previsto dalla L. R. n. 15/2000, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il

benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

- a. Possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale.
- b. Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed applicazione del presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art.20 -CANI RANDAGI

1. Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del Servizio Veterinario o su segnalazione del cittadino e/o Enti e/o associazioni che la effettuano , dopo aver valutato la fondatezza e le motivazioni della cattura.
2. La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R. n. 15/2000 e sempre alla presenza degli operatori di Polizia municipale e dei veterinari dell' ASP.
3. In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, verrà individuato il proprietario che dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e l'eventuale trasferimento al canile convenzionato.
4. Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e microchippati, a cura del servizio Veterinario dell'azienda ASP n. 5 del distretto di Barcellona Pozzo di Gotto e reimmessi sul territorio laddove i servizi veterinari competenti dovessero accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali o cose ai sensi del punto 5 del D.A.S. n. 2825 /2007 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14/05/2001.
5. Il Comune, per il tramite di personale qualificato, del servizio veterinario ASP, di veterinari liberi professionisti, degli stessi volontari e associazioni di volontariato, controlla il rispetto delle condizioni di benessere degli animali reimmessi sul territorio. Ai sensi del D.A. 2825/2007 sono trasferiti al canile convenzionato col Comune in attesa di nuovo affidamento esclusivamente i cani che, a giudizio del Servizio veterinario dell'Asp sono considerati pericolosi o malati.

Art.21-CANI DI QUARTIERE

Cane di quartiere è un cane, privo di proprietario, che vive stabilmente in una certa area del Comune di Barcellona PG, accudito in tale luogo dai residenti nella zona e/o da associazioni animaliste che provvedono a curarlo, nutrirlo e mantenerlo.

Deve essere iscritto all'anagrafe canina, microchippato a nome del Comune di Barcellona P.G., ed essere dotato di un segno distintivo (collare, medaglietta) che lo identifica quale cane di quartiere e su cui devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune e il recapito telefonico del privato cittadino o dell'associazione che se ne prende cura.

Art.22- DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI

Ai sensi del del D.Lgvo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla legge n. 179 del 31 luglio 2002 “ Disposizioni in materia ambientale”, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono le strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private ed esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entranti nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

ART. 23- ACCESSO IN ESERCIZI COMMERCIALI, ESERCIZI PUBBLICI, GIARDINI E PARCHI E SPIAGGE

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso all'interno degli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, purchè condotti con guinzaglio e museruola, , avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Ci si attiene comunque alla normativa nazionale per eventuali disposizioni diverse da quelle qui espresse.

Sono fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano e comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari, nei quali casi, gli esercenti e titolari devono dare tempestiva comunicazione al Comune , presso l'ufficio della Polizia Municipale, ed esporre tale divieto in maniera ben visibile nelle zone di accesso; i titolari degli esercizi commerciali, in tal caso dovranno predisporre appositi ed adeguati strumenti di parcheggio e accoglienza, atti a consentire la custodia del cane durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso.

Il divieto di accesso non deve riguardare mai i cani per non vedenti e portatori di gravi handicap fisici.

Ai cani muniti di guinzaglio accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutti i giardini e parchi pubblici, dove i cani, comunque, devono essere condotti al guinzaglio, portando sempre al seguito museruola e attrezzi di raccolta delle deiezioni, da mostrare a richiesta degli organi di controllo.

Gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici che esporranno un “cartello di benvenuto” agli amici a quattro zampe o un “gancio di parcheggio per cani”, verranno segnalati nella costituenda “bacheca degli amici degli animali” sul sito internet del Comune.

I proprietari o detentori che conducono i cani in spiaggia, ove consentito dalla legge ed in osservanza al P.U.D.M. (PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO), devono portare con sé oltre al guinzaglio e la museruola, i sacchetti per la raccolta delle deiezioni, l'acqua necessaria per la giusta idratazione, un riparo per le ore più assolate, da mostrare a richiesta agli organi di controllo.

E' fatto altresì obbligo al proprietario garantire il benessere dell'animale e lasciare pulito lo spazio circostante.

I cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario.

ART.24 TUTELA DEI GATTI LIBERI.

1. L'ASP provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli, in seguito, anche tramite gattare ed Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

2. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.

3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

4. La cattura dei gatti liberi, per la cura, la sterilizzazione e la successiva reimmissione sul territorio, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

5. Colonie feline. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili cono quanto disposto dal Codice Penale.

Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art.25 - TUTELA DEI VOLATILI E DELLA FAUNA SELVATICA

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello.

Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente ufficio per la tutela degli animali

4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.

La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.

6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

7. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

8. E' vietato utilizzare la pratica del piro-diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio

Art.26 – VIGILANZA E SANZIONI

1- Le violazioni alle norme contenute nel presente “Regolamento” sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell’art. 8 “ Sanzioni” del decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 “Regolamento esecutivo dell’art.4 della legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 “ Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.

2- Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3-Le entrate derivanti dall’applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento dell’Ufficio Diritti Animali Comunale.

4- Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL , Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.”

VIOLAZIONI	LR. n. 15/2000	SANZIONI	SANZIONI
Art. 3 Comma 7	Obbligo della Iscrizione	Minimo da euro 86,00	Massimo a euro 520,00
Art.3 Comma 8	Obbligo della iscrizione razze aggressive	2.887,00	17.325,00
Art.5 Comma 4	Operazioni di anagrafe	58,00	347,00
Art.8 Comma 6	Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all’anagrafe	86,00	289,00
Art.9 Comma 4	Abbandono di animali	578,00	1.733,00
Art.17 Comma 416	Norme di tutela igienica della collettività:dispositivi per rimozione deiezioni.	28,00	173,00
Art.17 comma 5	Norme di tutela igienica della collettività: obbligo di rimozione deiezioni.	58,00	173,00

Art.24 Comma 1	Divieto di combattimento tra animali	5.775,00	34.650,00
Art. 26 Comma 1	Sanzioni	173,00	289,00

Art.27 NORME TRANSITORIE

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Art.28-DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi Vigenti in materia citate in premessa ed in modo particolare alla Legge n. 281/91 e ss.mm.ii e alla Legge Regionale n. 15/2000 e ss.mm.ii. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale è divenuta esecutiva.

articolo 23 si emenda come segue

il titolo diventa accesso in esercizi commerciali, esercizi pubblici, giardini, parchi e spiagge.

Nel testo alla fine inserire un ultimo comma, come segue: *

"I proprietari o detentori che conducono i cani in spiaggia devono portare con sé oltre al guinzaglio e la museruola, i sacchetti per la raccolta delle deiezioni, l'acqua necessaria per la giusta idratazione, un riparo per le ore più assolate, da mostrare a richiesta agli organi di controllo.


E' fatto altresì obbligo al proprietario garantire il benessere dell'animale e lasciare pulito lo spazio circostante.

I cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario."

SUB EMENDAMENTO

* OVE CONSENTITO DALLA LEGGE ED IN
OSSERVANZA AL. P. U. D. M.

(PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO)



Paolo Tenucci
Tavolo Verde
in Direzione
29-10-2016 ore 19.10
Stella

Approvato



Emendamento n. 1

articolo 23 si emenda come segue

il titolo diventa accesso in esercizi commerciali, esercizi pubblici, giardini, parchi e spiagge.

Nel testo alla fine inserire un ultimo comma, come segue:

“I proprietari o detentori che conducono i cani in spiaggia devono portare con sé oltre al guinzaglio e la museruola, i sacchetti per la raccolta delle deiezioni, l'acqua necessaria per la giusta idratazione, un riparo per le ore più assolate, da mostrare a richiesta agli organi di controllo.

E' fatto altresì obbligo al proprietario garantire il benessere dell'animale e lasciare pulito lo spazio circostante.

I cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario.”



non approvato

2

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

* * * * *

li, 14/07/2016

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Consiglio Comunale

SEDE

- **Oggetto: EMENDAMENTO ALL'ART. 24 DELLA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO PER BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL
RANDAGISMO**

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

La proposta di Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e la lotta al Randagismo

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento all'art. 24 "Vigilanza e sanzioni" della suddetta proposta di regolamento:

Aggiungere dopo il punto 2 il testo seguente testo:

3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, altresì, al sequestro e alla confisca degli animali e dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto - da altra normativa.


Il sequestro e la confisca, qualora ritenuti necessari, sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.

Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono in un apposito capitolo di bilancio destinato al finanziamento di attività ricolte al benessere ed alla tutela degli animali.


I Consiglieri Comunali



3

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

* * * * *

Approvato

li, 14/07/2016

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale
SEDE

- **Oggetto: EMENDAMENTO ALL'ART. 25 DELLA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO PER BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL
RANDAGISMO**

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

La proposta di Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e la lotta al Randagismo

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento all'art. 25 della suddetta proposta di regolamento:

Aggiungere un **punto 5** così formulato:

Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto

disposto dal Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.





Approvato

4

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

* * * * *

li, 14/07/2016

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consiglio Comunale

SEDE

- **Oggetto: EMENDAMENTO ALL'ART 9 DELLA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO PER BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E
LOTTA AL RANDAGISMO**

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

La proposta di Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e la lotta al Randagismo

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento all'art. 9 della suddetta proposta di regolamento:

cassare il punto 8 così formulato: "Chiunque rinviene un cane solo e libero di vagare in aree pubbliche è tenuto ad una immediata segnalazione agli organi competenti".

La formulazione appare troppo generica e in contrasto con l'art.15 della Legge Regionale 15/2000 che prevede la possibilità di rimettere in libertà i cani sprovvisti di proprietario previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe canina.

non approvato



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

* * * * *

li, 14/07/2016

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale
SEDE

**Oggetto: EMENDAMENTO ALL'ART 10 DELLA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO PER BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL
RANDAGISMO**

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

La proposta di Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e la lotta al Randagismo

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento all'art. 10 della suddetta proposta di regolamento:

istituire l'art 10 bis così formulato:

Titolo: Commercio, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 10, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.



21-10-16 2y 1em

Prereq ed EM. 5

In ordine, al parere you favorevole
reso sull'emendamento n° 5 (cinque)
alla proposta di regolamento per
il benessere degli animali e
loke al "candagismo" preciso che
sta solo per una ridondanza con
l'art 10 ma nel merito "esprime
parere favorevole quale il Consiglio
ritiene di meglio esplicitare
la norma regolamentaria.
29 ottobre 2016 ore 20.45
Stall



6



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

* * * * *

Approvato

li, 14/07/2016

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Consiglio Comunale
SEDE

- **Oggetto: EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO: INVERSIONE ORDINE DEGLI ARTICOLI.**

I sottoscritti Consiglieri

VISTA

La proposta di Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e la lotta al Randagismo

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla suddetta proposta di regolamento:

collocare l'art 24 denominato "vigilanza e sanzioni" dopo gli artt. 25 "Tutela gatti liberi" e 26 "Tutela dei volatili e fauna selvatica".

226/16/RP
10-10-2016



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n. 53151

Al Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: Parere sugli emendamenti per l'approvazione del "Regolamento per il benessere degli animali d'affezione e lotta al randagismo".

In riferimento al rilascio del parere sugli emendamenti di cui in oggetto si esprimono i seguenti pareri:

- Emendamento n.1: parere favorevole .

- Emendamento n. 2: parere **non favorevole** in quanto, al momento il Comune non dispone di personale idoneo a provvedere alla cattura, mezzi idonei per il trasporto e luoghi per la custodia; pertanto , visto che l'art. 2 del presente regolamento prevede periodici aggiornamenti dello stesso, tale emendamento potrà essere inserito successivamente, previa assegnazione di un adeguato budget per la stipula di convenzione e idonea ristrutturazione degli uffici.

-Emendamento n. 3: parere favorevole per l'inserimento del punto 5, comma 1 e 3; **non favorevole** per il comma 2, in quanto rientrano nelle competenze dell'ASP competente per territorio (come previsto dalle linee guida della L.R. n.15/2000) tutte le attività di coordinamento e programmazione di interventi specifici sul territorio per operazioni di anagrafe.

-Emendamento n. 4: parere favorevole.

-Emendamento n. 5: parere **non favorevole** in quanto, anche per le attività commerciali che si occupano di vendita di animali, valgono le prescrizioni e i divieti stabiliti all'art. 10 del presente regolamento .

-Emendamento n. 6: parere favorevole.

Dalla sede Municipale li 7-10-2016



Il Dirigente VII settore
Ing. Salvatore Torre



**Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Provincia di Messina**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 DEL 27-6-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO"

Settore competente: VII Settore- Servizio Tutela degli Animali

Proponente:

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito dei principi giuridici ed indirizzi fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal proprio Statuto promuove il diritto alla presenza, alla cura e al rispetto degli animali sul proprio territorio;
- che tra le finalità dell'azione comunale, stabilite dallo Statuto, rientra la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della collettività anche futura, ed in questo ambito debbono essere inseriti quei provvedimenti che siano finalizzati ad azioni mirate per migliorare il rapporto uomo-animale-ambiente;
- che il Regolamento è stato redatto anche in riscontro alla necessità di valorizzare la tradizione e la cultura animalista della città e l'incoraggiamento di ogni forma significativa che attenga al rispetto e alla difesa degli animali;
- che il Regolamento proposto vuole disciplinare la materia del trattamento degli animali, per porre le basi per sviluppare una sensibilizzazione e una coscienza civile tale da evitare fenomeni riprovevoli, quando non illegali come il maltrattamento e l'abbandono;
- che la redazione del Regolamento è avvenuta con la partecipazione di tutti gli attori del settore a vario titolo interessati quali: l'ASP n. 5, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria del distretto di Barcellona Pozzo di Gotto, la Polizia Municipale, l'Ufficio Tutela Animali e l'Associazione operante in città "Amici degli Animali Onlus" con la quale è in atto una convenzione;
- che il Regolamento tiene conto della corposa normativa sugli animali, sia nazionale che regionale, con particolare riguardo agli animali da affezione;

RITENUTO opportuno dotare il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di apposito Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali;

Propone al Consiglio Comunale:

1. di approvare il "Regolamento Comunale per La Tutela ed il Benessere Degli Animali D'affezione e Lotta Al Randagismo", costituito da n. 28 articoli , che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 per darne immediata applicazione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Raimondo

Il Sindaco
Dr. Roberto Materia



**Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Provincia di Messina**

**REGOLAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E
LOTTA AL RANDAGISMO.**

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - COMPETENZE DEL SINDACO
- ART. 5 - COMPETENZE DEL COMUNE
- ART. 6 - ANAGRAFE CANINA
- ART. 7 - FORME DI COLLABORAZIONE
- ART. 8 - ESCLUSIONI
- ART. 9 - DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE DI ANIMALI
- ART. 10 - DIVIETI E PRESCRIZIONI
- ART. 11 - RINUNCIA PER SERI MOTIVI
- ART. 12 - SMARRIMENTO E RINVENIMENTO
- ART. 13 - OBBLIGO DI SOCCORSO
- ART. 14 - AFFIDO
- ART. 15 - ACCATTONAGGIO CON ANIMALI
- ART. 16 - UTILIZZO DI ANIMALI COME PREMIO, VINCITA, DONO
- ART. 17 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI
- ART. 18 - DECESSO DI ANIMALI
- ART. 19 - ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E AMBIENTALISTE
- ART. 20 - CANE DI QUARTIERE
- ART. 21 - CANI RANDAGI
- ART. 22 - DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI
- ART. 23 - ACCESSO IN ESERCIZI COMMERCIALI, NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, GIARDINI E PARCHI PUBBLICI
- ART. 24- VIGILANZA E SANZIONI
- ART. 25 - TUTELA DEI GATTI LIBERI
- ART. 26 - TUTELA DEI VOLATILI E DELLA FAUNA SELVATICA
- ART. 27- NORME TRANSITORIE
- ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione persona-animale.
2. Le norme qui previste sono adottate nel rispetto delle leggi nazionali e regionali cui si fa implicito riferimento.

Art. 2 - FINALITA'

Il Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto

- nell'ambito dei principi fissati dalle leggi vigenti:
 - tutela il benessere degli animali riconoscendoli componenti essenziali dell'ambiente;
 - la difesa della loro esistenza nel rispetto delle loro peculiarità;
 - individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
 - condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
- promuove:
 - campagne educative e di sensibilizzazione volte alla conoscenza ed al rispetto degli animali;
 - campagne di adozione di animali abbandonati;
- protegge e salvaguarda il territorio, i diversi habitat naturali e gli ecosistemi in generale, come luoghi propri del regno animale;
- aggiorna periodicamente il presente regolamento.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Animale da compagnia o d'affezione:** è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet Therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- b) **Albo Regionale Volontariato:** è l'albo al quale sono iscritte le associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali, ai sensi dell'art.19 della L.R.N.15/20;
- c) **Servizio Veterinario:** è il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale
- d) **Ufficio Tutela Animali:** è l'ufficio del Comune preposto alla tutela dei diritti degli animali;
- e) **Proprietario:** chi ha la proprietà dell'animale ed è quindi in grado di dimostrarla/documentarla;
- f) **Detentore:** chiunque (qualsiasi persona fisica o giuridica) si occupi anche temporaneamente dell'animale, e che quindi ne ha la responsabilità anche se non ne è proprietario;)
- g) **Gatto libero:** è il gatto che vive in libertà, spesso assieme ad altri gatti;
- h) **Colonia felina:** è il gruppo di gatti liberi, in numero non inferiore a 3, che frequentano abitualmente lo stesso luogo aperto al pubblico;
- i) **Organi di vigilanza:** sono gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria e le guardie zoofile munite di decreto prefettizio specificatamente incaricati dal Sindaco.
- l) **Attività commerciali:** sono le attività svolte in strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia i negozi di vendita animali ed i depositi, le pensioni per animali, il trasporto e la vendita ambulante, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

- m) veterinario ASP:** medico veterinario che esercita la sua professione presso l'Azienda per i Servizi Sanitari;
- n) veterinario privato:** medico veterinario che esercita la sua attività privatamente occupandosi della cura della salute degli animali;
- o) rifugio sanitario:** luogo atto al ricovero temporaneo di cani e gatti, deve essere attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo e la temporanea permanenza dei cani e gatti catturati da sottoporre alle prescrizioni e agli accertamenti sanitari;
- p) rifugio per il ricovero:** per la temporanea permanenza di cani e gatti già sottoposti alle prescrizioni e agli accertamenti sanitari previsti dalla legge regionale 15/2000, deve essere dotato almeno di un ambulatorio attrezzato.

Il presente regolamento si applica agli animali che vivono sul territorio comunale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'essere umano, per come definito dalla normativa vigente. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d'affezione, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semi libertà.

Normative di riferimento:

1. Il Testo Unico delle leggi Sanitarie e D.P.R. 31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 e 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 83 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
3. Gli artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali da compagnia.
4. La convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
5. La legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
6. La legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.
7. Il DPCM 28 febbraio 2003 n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy che detta norme per la tutela del benessere degli animali.
8. La legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. Decreto Presidenziale Regionale Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art.4 della L.R. n. 15/2000.
10. Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".
11. Decreto Assessoriale 13 Dicembre 2007 (Assessorato della Sanità) – linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.
12. Ordinanza del Ministero del Welfare concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

ART. 4 - COMPETENZE DEL SINDACO

Al Sindaco spetta:

- la cura e tutela di tutte le specie animali presenti nel territorio del Comune;
- la vigilanza sull'applicazione delle norme attinenti alla protezione e benessere degli animali.
- l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici atti applicativi e provvedimenti.

Per svolgere adeguatamente le sopra indicate funzioni il Sindaco si avvale del lavoro:

- della Polizia Locale
- dell'Ufficio anagrafe canina presso L'ASP n.5 territorialmente competente.
- dell'Ufficio Tutela Animali del Comune.

Art. 5 - COMPETENZE DEL COMUNE

I comuni, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281, della Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, delle Ordinanze Ministeriali vigenti e delle Circolari regionali sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- √ Provvedere alla vigilanza e controllo degli adempimenti previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000 n. 15, nonché delle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale adeguatamente formato e motivato;
- √ Provvedere direttamente o in convenzione con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, alla cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l'incolumità (legge regionale 3 luglio 2000 n. 15, Art. 14 , comma 1);
- √ Dotare la propria Polizia Municipale di dispositivi di lettura dei microchip ISO compatibili al fine di verificare la identità dei cani catturati o rinvenuti sul territorio a mezzo di lettori (Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2008);
- √ Disporre con Ordinanza Sindacale che i cani sprovvisti di proprietari siano rimessi sul territorio previa sterilizzazione, nei casi previsti dall'Art. 15, commi 6 e 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;
- √ Affidare i cani vaganti catturati, per i quali non è stato possibile procedere alla identificazione, ai rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati;
- √ Stipulare apposite convenzioni con le Associazioni animaliste o protezionistiche iscritte all'Albo regionale ovvero con rifugi per il ricovero privati per l'affidamento e il mantenimento dei cani catturati, non reclamati e/o per i quali non è possibile la reimmissione sul territorio;
- √ Preporre un responsabile amministrativo per gli adempimenti di cui all'Art.14, commi 3 e 4, della Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito direttamente dal Comune, o affidare eventualmente la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, sulla base di apposita convenzione stipulata secondo i criteri di cui all'Allegato IV del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n.7;
- √ Provvedere al mantenimento degli animali confiscati, di seguito a provvedimenti amministrativi, nei rifugi per il ricovero pubblici o in convenzione o affidarli alle Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale per il loro recupero comportamentale;
- √ Individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria degli animali d'affezione, provvedendo a periodici interventi di bonifica e di disinfestazione previa consulenza del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale;
- √ Irrogare le sanzioni amministrative previste imputandole nell'apposito capitolo di entrata del Bilancio regionale per l'inosservanza e le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Le somme introitate sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 15 luglio 2000 n. 15;
- √ Istituire l'Ufficio per i diritti degli animali assicurando il collegamento con l'Anagrafe Canina Regionale (ACRES) e avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria

Provinciale;

√ Provvedere alla degenza post operatoria dei cani randagi sterilizzati, anche tramite le Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, che abbiano idonei rifugi o che si avvalgano di ambulatori veterinari all'uopo convenzionati;

√ Prevedere, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla costruzione di rifugi pubblici, nonché delle aree da destinarsi alla realizzazione di cimiteri per il seppellimento degli animali d'affezione, ed aree urbane per l'attività motoria dei cani;

√ contrastare, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici"

√ Adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa che regola la materia con particolare riferimento alle competenze indicate nel D.A.S. n. 2825 del 13/12/2007.

Art.6 - ANAGRAFE CANINA

- Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si avvale per qualsiasi verifica dei censimenti svolti dall'ASL territoriale del Distretto Veterinario di Barcellona Pozzo di Gotto.
- Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a iscriverlo all'Anagrafe Canina entro il 60° giorno di vita dell'animale. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a registrare il cane ai fini dell'anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del Distretto Sanitario di Barcellona Pozzo di Gotto o da veterinari libero-professionisti, appositamente autorizzati.
- All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina a cura dell'Azienda ASP n. 5 , Distretto Veterinario di Barcellona Pozzo di Gotto; al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato. Tale codice viene impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il codice identificativo.
- I tatuaggi apposti in precedenza sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati.
- I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistino la residenza nel Comune di Barcellona P.G. o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'Azienda ASP n. 5, restando validi i contrassegni già apposti.
- I termini sopra citati decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento istitutivo del servizio di anagrafe canina.

Art. 7 - FORME DI COLLABORAZIONE

Il Comune, per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, promuove forme di collaborazione con l'Area di sanità pubblica veterinaria dell'ASL , con le Forze di Polizia e con le altre istituzioni pubbliche interessate nonché con le associazioni ambientaliste e di volontariato zoofilo iscritte al Registro del volontariato della Regione Sicilia.

In particolare il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, al fine di:

- gestire o stipulare convenzioni con strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi

collegati al raggiungimento del benessere animale;

- collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

Gli animali sequestrati per maldetenzione possono essere affidati dal Comune in custodia o in adozione ad associazioni protezioniste od a persone che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti ritenuti adeguati a garantire il buon trattamento.

Art. 8- ESCLUSIONI

Le norme del presente regolamento non si applicano, in base alla legislazione vigente:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- d) nei campi già normati da leggi con competenza specifica.

ART. 9 – DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE DI ANIMALI

1. Chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo un animale di compagnia è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

In particolare deve:

- assicurare cibo e acqua in quantità sufficiente e giornaliera, in ambienti idonei sottoposti a regolare pulizia;
 - garantire i necessari interventi veterinari a carattere preventivo e curativo;
 - garantire un'attività motoria adeguata alla taglia, alla razza ed alla specie;
 - assicurare il rispetto delle misure minime previste per gli spazi di stazionamento quali gabbie, terrari, box, ecc.;
 - assicurare un'adeguata custodia, la fuga recidiva, che dichiara una cattiva o inadeguata custodia, prevede sanzioni amministrative;
 - tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
 - assicurare il controllo delle nascite per evitare cucciolate indesiderate tramite sterilizzazione o altri metodi consigliati dal medico veterinario;
 - tenere unita la prole alla madre per il tempo necessario allo sviluppo relazionale della specie evitando la separazione se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
 - garantire la tutela di terzi da possibili aggressioni;
 - provvedere alla raccolta degli escrementi.
2. Al fine di garantire il mantenimento del benessere animale, e dell'igiene, nei casi di evidente ed accertata mal detenzione il Sindaco ha facoltà di limitare il numero di animali detenibili.
 3. Spetta al Comune stabilire quando la detenzione (come compagnia) da parte di un privato cittadino di un numero esuberante di animali lo porti a doversi adeguare per lo smaltimento dei rifiuti, delle deiezioni ecc. a quanto previsto per allevamento per quella/e tipologia/e di animali dalle normative di settore.

4. Chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo un animale da compagnia è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia, sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
5. Chiunque detiene cani pericolosi ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
6. In caso di fuga del proprio cane il proprietario o detentore deve presentare al più presto, entro e non oltre le 72 ore, denuncia dell'accaduto agli organi competenti (Polizia Municipale, Carabinieri e Azienda Sanitaria). Solo effettuando la denuncia di smarrimento prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa prevista; rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
7. Il proprietario o detentore deve garantire che il muso del cane non oltrepassi la recinzione dell'abitazione privata per evitare danni ai pedoni ed assicurarsi che l'animale non esca incustodito dal cancello dell'abitazione.
8. Chiunque rinviene un cane solo e libero di vagare in aree pubbliche è tenuto ad una immediata segnalazione agli organi competenti.
9. Chiunque possieda o detenga cani ha l'obbligo di circolare in vie e aree pubbliche o aperte al pubblico con guinzaglio, portare con se la museruola e quanto necessario per la raccolta delle deiezioni.
10. In caso di trasporto con mezzi privati, i contenitori utilizzati per trasportare gli animali devono essere realizzati in materiale idoneo, consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, e essere manipolati con cura e sistemati all'interno del veicolo in modo tale da assicurare l'incolumità dell'animale custodito.
11. In caso di viaggi superiori alle due ore l'animale deve avere a disposizione dell'acqua, e in ogni caso il proprietario/detentore deve recare con se acqua e ciotola o simile dispositivo idoneo a contenerla.
12. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al Comune al fine di escludere possibili danni agli animali.

ART. 10 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. Nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è vietata ogni attività di vivisezione nei confronti di qualsiasi animale, pena reato di maltrattamento.
2. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi della normativa vigente.
3. Il ripetuto sanzionamento della maldetenzione di animali ne può disporre il sequestro cautelativo e preventivo.
4. Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene riguardanti reati in danno agli animali e a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale.
5. E' vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali o determinare situazioni a rischio. In particolare è vietato tenere l'animale:
 - in spazi angusti e/o insufficienti;
 - a temperature climatiche tali da nuocere alla sua salute;
 - all'esterno sprovvisto di un idoneo riparo;
 - in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano dello stato di salute;
 - permanentemente in terrazze o balconi se di dimensioni non idonee a contenere le strutture ed i ricoveri, come previsto in allegato;
 - in spazi incompatibili con il benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolandolo in rimesse, box o cantine o spazi ridotti oppure segregandolo in

- contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
- nei "contenitori di trasporto" oltre il tempo necessario al viaggio.

6. E' altresì vietato:

- è assolutamente vietato abbandonare animali. La loro omessa custodia implica una sanzione amministrativa mentre l'abbandono implica le sanzioni previste dal Codice Penale;
- addestrare l'animale ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica, o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- addestrare, in particolare i cani, in modo da esaltare la loro aggressività o la potenziale pericolosità di razze e incroci con spiccate attitudini aggressive;
- imporre un'attività motoria all'animale tenendolo al guinzaglio mentre il detentore/proprietario utilizza un veicolo a motore;
- trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei;
- trasportare animali su rimorchi dove i gas di scarico della motrice possano ledere alla salute dell'animale;
- trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutto uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
- lasciare animali chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione posteggiato sotto il sole; sono permessi trenta minuti solo nel caso di mezzo parcheggiato all'ombra e con finestrini parzialmente aperti, (escluse roulotte e camper stazionate all'interno delle apposite aree di sosta e nei campeggi, e nel corso degli spostamenti purché sempre parcheggiati all'ombra);
- detenere a qualsiasi titolo animali senza consentire l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo per cure mediche motivate in forma scritta da un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- tenere animali in luoghi chiusi esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
- mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
- l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata per iscritto da un medico veterinario;
- tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione o qualsiasi tipo di amputazione ad esclusione delle sterilizzazioni o degli interventi necessari per tutelare la salute dell'animale, comprovati da certificato veterinario (come previsto nell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia);
- la commercializzazione degli animali sottoposti alle pratiche di cui sopra;
- l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
- promuovere, provocare o favorire lotte e combattimenti tra animali sotto qualsiasi forma;
- sottoporre i cani o altri animali a doping così come regolamentato dall'art.544 ter. del Codice Penale;
- è vietato separare i cuccioli di cane e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario;

- è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche-ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- è vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte, a strangolo e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.”
- quanto altro specificatamente vietato dal presente Regolamento e dalla normativa disciplinante la materia

Art. 11 - RINUNCIA PER SERI MOTIVI

Qualora il proprietario/detentore per gravi motivi non sia in grado di continuare a detenere l'animale, né di trovargli altra idonea collocazione, deve darne comunicazione al Settore Veterinario dell'ASP n.5, affinché lo stesso provveda al ritiro dell'animale e lo consegni alla struttura di ricovero pubblico o privata convenzionata. Gli oneri di mantenimento/cura saranno a carico del proprietario rinunciatario, qualora le condizioni economiche lo consentano, in caso contrario saranno a carico del Comune.

ART. 12 – SMARRIMENTO E RINVENIMENTO

- In caso di smarrimento di un animale non pericoloso il detentore ha l'obbligo di fare tempestiva e comunque entro e non oltre le 72 ore, denuncia agli uffici del Servizio Veterinario dell'ASP di Barcellona Pozzo di Gotto
- Nel caso di un animale certificato pericoloso deve essere immediatamente segnalato lo smarrimento al Comune e alla Prefettura competente che ha autorizzato la detenzione.
- È buona norma comunque segnalare lo smarrimento a tutte le strutture ed associazioni che possono attivarsi alla sua ricerca o possano essere contattati da un eventuale rinvenente.
- Chiunque rinvenga animali privi di proprietario, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Comando di P.M., al servizio Veterinario dell'azienda ASL competente per territorio e al Servizio Tutela Animali del Comune, per iscritto, precisando le proprie generalità, il luogo e le modalità di ritrovamento e le caratteristiche.
- In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
- In caso di prelevamento degli animali dal luogo di ritrovamento, senza che il cittadino abbia effettuato la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento, lo stesso è tenuto ad assicurare la custodia ed a provvedere alla loro salute e benessere.
- La polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ed invierà apposita comunicazione al Servizio Tutela animali che, sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

ART. 13 – OBBLIGO DI SOCCORSO

Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Le persone coinvolte o che assistono ad un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

ART. 14 – AFFIDO

- L'affido deve essere il principio fondante e l'obiettivo prioritario di tutte le associazioni pubbliche o private animaliste e/o ambientaliste convenzionate e non, onlus. Tali soggetti devono costantemente promuovere l'adozione degli animali ospiti, anche tramite l'utilizzo della stampa e/o di campagne di sensibilizzazione ecc.
- Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto stipula e accetta convenzioni solo con le Associazioni che applicano i principi del presente articolo.

Art. 15 - ACCATTONAGGIO CON ANIMALI.

- E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
- Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, i proprietari degli animali di cui al comma primo saranno perseguiti penalmente (denuncia e sequestro degli animali).

ART. 16 UTILIZZO DI ANIMALI come PREMIO, VINCITA, DONO.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di:
 - offrire direttamente o indirettamente, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni locali o itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento;
 - cedere animali in luoghi pubblici, se non autorizzati;
 - cedere i cani non iscritti all'anagrafe canina;
2. Quanto vietato al punto precedente non si applica nell'ambito delle iniziative autorizzate a scopo di adozione, organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'albo regionale del volontariato o Onlus .

Art. 17 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI.

- Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, spargere, depositare, disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti.
- Sono escluse la derattizzazione e la disinfestazione, che devono essere eseguite da personale autorizzato con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Prima, durante e nei giorni seguenti l'effettuazione di tale attività nelle zone

interessate ed in quelle adiacenti deve essere data informazione alla cittadinanza mediante avvisi scritti e l'esposizione di cartelli/manifesti.

- Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala al Comune.
- I medici veterinari sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. Detta segnalazione dovrà essere il più dettagliata possibile e indicando la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e se a conoscenza il tipo di veleno impiegato.
- In tale caso il Sindaco determina tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata, sollecitando la bonifica del sito avvelenato.
- L'area inquinata dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario.

Art. 18- DECESSO DI ANIMALI

1. La soppressione di un animale può essere effettuata solo da un veterinario abilitato, pena reato penale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, il decesso, la soppressione, l'inumazione e la cremazione di animali sono regolati come di seguito:
 - la soppressione degli animali, di proprietà o di quelli detenuti in strutture pubbliche o private, convenzionate e non, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o perché di comprovata pericolosità;
 - il medico veterinario che, visitato l'animale, reputa quale ultima ed unica soluzione sanitaria la sua soppressione deve giustificare tale scelta redigendo un certificato sanitario in cui specifica i motivi che lo hanno condotto a tale drastica decisione;
 - la soppressione di un animale deve comunque avvenire adottando metodi eutanasistici indolori, previa somministrazione di anestesia;
 - se l'animale da sopprimere è di un privato al momento non presente, bisogna che lo stesso venga contattato e dia il suo avvallo. Nel caso che il proprietario risulti non reperibile e l'attesa procuri solo atroci sofferenze non sedabili, il medico veterinario al fine di evitare sofferenze inutili all'animale, può deciderne la soppressione, spiegando chiaramente questa sua scelta nel "certificato sanitario esplicativo";
 - spetta al veterinario redigere il certificato di morte;
 - copia del certificato di morte e del "certificato sanitario esplicativo" devono sempre essere trasmessi al Servizio Veterinario dell'ASP n.5. ed al Comune;
 - ai fini dell'anagrafe canina, il proprietario o detentore del cane deve attestare al Servizio Veterinario competente per territorio, il decesso del proprio cane entro 15 giorni;
 - l'inumazione degli animali domestici in terreni privati o in aree individuate allo scopo è consentita previa acquisizione di un certificato medico veterinario che escluda qualsiasi pericolo di zoonosi;
 - per l'inumazione di animali domestici possono essere autorizzate aree pubbliche o private secondo quanto previsto dalla legislazione regionale;

Art. 19 – ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E AMBIENTALISTE

Le associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale previsto dalla L. R. n. 15/2000, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

a. Possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale.

b. Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed applicazione del presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art.20 -CANI RANDAGI

1. Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del Servizio Veterinario o su segnalazione del cittadino e/o Enti e/o associazioni che la effettuano , dopo aver valutato la fondatezza e le motivazioni della cattura.
2. La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R. n. 15/2000 e sempre alla presenza degli operatori di Polizia municipale e dei veterinari dell' ASP.
3. In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, verrà individuato il proprietario che dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e l'eventuale trasferimento al canile convenzionato.
4. Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e microchippati, a cura del servizio Veterinario dell'azienda ASP n. 5 del distretto di Barcellona Pozzo di Gotto e reimmessi sul territorio laddove i servizi veterinari competenti dovessero accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali o cose ai sensi del punto 5 del D.A.S. n. 2825 /2007 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14/05/2001.
5. Il Comune, per il tramite di personale qualificato, del servizio veterinario ASP, di veterinari liberi professionisti, degli stessi volontari e associazioni di volontariato, controlla il rispetto delle condizioni di benessere degli animali reimmessi sul territorio. Ai sensi del D.A. 2825/2007 sono trasferiti al canile convenzionato col Comune in attesa di nuovo affidamento esclusivamente i cani che, a giudizio del Servizio veterinario dell'Asp sono considerati pericolosi o malati.

Art.21-CANI DI QUARTIERE

Cane di quartiere è un cane, privo di proprietario, che vive stabilmente in una certa area del Comune di Barcellona PG, accudito in tale luogo dai residenti nella zona e/o da associazioni animaliste che provvedono a curarlo, nutrirlo e mantenerlo.

Deve essere iscritto all'anagrafe canina, microchippato a nome del Comune di Barcellona P.G., ed essere dotato di un segno distintivo (collare, medaglietta) che lo identifica quale cane di quartiere e su cui devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune e il recapito telefonico del privato cittadino o dell'associazione che se ne prende cura.

Art.22- DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI

Ai sensi del del D.Lgvo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla legge n. 179 del 31 luglio 2002 “ Disposizioni in materia ambientale”, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo

Regionale e i privati cittadini che gestiscono le strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private ed esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entranti nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

ART. 23- ACCESSO IN ESERCIZI COMMERCIALI, ESERCIZI PUBBLICI, GIARDINI E PARCHI PUBBLICI.

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso all'interno degli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, purchè condotti con guinzaglio e museruola, , avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Ci si attiene comunque alla normativa nazionale per eventuali disposizioni diverse da quelle qui espresse.

Sono fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano e comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari, nei quali casi, gli esercenti e titolari devono dare tempestiva comunicazione al Comune , presso l'ufficio della Polizia Municipale, ed esporre tale divieto in maniera ben visibile nelle zone di accesso; i titolari degli esercizi commerciali, in tal caso dovranno predisporre appositi ed adeguati strumenti di parcheggio e accoglienza, atti a consentire la custodia del cane durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso.

Il divieto di accesso non deve riguardare mai i cani per non vedenti e portatori di gravi handicap fisici.

Ai cani muniti di guinzaglio accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutti i giardini e parchi pubblici, dove i cani, comunque, devono essere condotti al guinzaglio, portando sempre al seguito museruola e attrezzi di raccolta delle deiezioni, da mostrare a richiesta degli organi di controllo.

Gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici che esporranno un "cartello di benvenuto" agli amici a quattro zampe o un "gancio di parcheggio per cani", verranno segnalati nella costituenda "bacheca degli amici degli animali" sul sito internet del Comune.

Art.24 – VIGILANZA E SANZIONI

1- Le violazioni alle norme contenute nel presente "Regolamento" sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art. 8 " Sanzioni" del decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art.4 della legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 " Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

2- Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3-e entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento dell'Ufficio Diritti Animali Comunale.

4- Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL , Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali."

VIOLAZIONI	LR. n. 15/2000	SANZIONI	SANZIONI
Art. 3 Comma 7	Obbligo della Iscrizione	Minimo da euro 86,00	Massimo a euro 520,00
Art.3 Comma 8	Obbligo della iscrizione razze aggressive	2.887,00	17.325,00
Art.5 Comma 4	Operazioni di anagrafe	58,00	347,00
Art.8 Comma 6	Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe	86,00	289,00
Art.9 Comma 4	Abbandono di animali	578,00	1.733,00
Art.17 Comma 415	Norme di tutela igienica della collettività:dispositivi per rimozione deiezioni.	28,00	173,00
Art.17 comma 5	Norme di tutela igienica della collettività: obbligo di rimozione deiezioni.	58,00	173,00
Art.24 Comma 1	Divieto di combattimento tra animali	5.775,00	34.650,00
Art. 26 Comma 1	Sanzioni	173,00	289,00

ART.25 TUTELA DEI GATTI LIBERI.

1. L'ASP provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli, in seguito, anche tramite gattare ed Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.
2. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

4. La cattura dei gatti liberi, per la cura, la sterilizzazione e la successiva reimmissione sul territorio, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art.26- TUTELA DEI VOLATILI E DELLA FAUNA SELVATICA

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello.

Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente ufficio per la tutela degli animali

4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.

La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.

6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

7. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

8. E' vietato utilizzare la pratica del piro-diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio

Art.27 NORME TRANSITORIE

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Art.28-DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi Vigenti in materia citate in premessa ed in modo particolare alla Legge n. 281/91 e ss.mm.ii e alla Legge Regionale n. 15/2000 e ss.mm.ii. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale è divenuta esecutiva.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Provincia di Messina

SERVIZIO TUTELA DEGLI ANIMALI
VII SETTORE

Il giorno 13 del mese di maggio dell'anno 2016 alle ore 9,30 è convocata presso l'antisala consiliare la conferenza dei servizi per presentare la bozza del "regolamento per il benessere degli animali e la lotta al randagismo", giusta comunicazione prot. 23072 del 27/04/2016.

Sono presenti:

Il dott. **Giovanni Rossitto**, del Servizio Veterinario ASP Messina, - distretto di Barcellona Pozzo di Gotto;

Il dott. **Domenico Carrara**, del Servizio Veterinario ASP Messina - distretto di Barcellona Pozzo di Gotto;

L'ins. **Marcella Sidoti**, in qualità di presidente dell'Associazione Barcellonese "Amici degli Animali";

L'avv. **Mario Scardino**, in qualità di tesoriere dell'Associazione Barcellonese "Amici Degli Animali";

Il **Col. La Rosa Carmelo** nella qualità di Comandante della Polizia Municipale;

L'avv. **Ilenia Torre** nella qualità di Assessore alla Tutela degli Animali;

La Dirigente del VII settore **dott.ssa Elisabetta Bartolone** interviene a metà seduta per salutare i partecipanti e poi ritorna ai suoi compiti d'istituto.

Presiede e verbalizza la **Dott.ssa Maria Raimondo**, nella qualità di funzionario incaricato del Servizio Tutela Animali .

In apertura l'Ass. Ilenia Torre introduce la conferenza spiegando che il motivo per cui è stata indetta, è quello di acquisire pareri , suggerimenti e proposte integrative dei presenti e illustrare l'iter di approvazione della bozza di regolamento la cui stesura definitiva verrà trasmessa al Consiglio Comunale che avrà il compito di approvarlo.

L'avv. Mario Scardino propone una serie di suggerimenti e integrazioni da sottoporre a valutazione ed eventuali integrazioni nel regolamento, estendendolo a più specie animali. Tale documento si allega al presente verbale.

Il Comandante La Rosa ritiene che una volta stabilito ed approvato il regolamento si debba attuare una procedura concordata tra le parti (P.M. Servizio Veterinario locale, servizio tutela Animali e Associazioni convenzionate) per gli interventi sul territorio.

Il Dott. Rossitto chiede in premessa se tale regolamento proposto sia da considerare un'integrazione al Regolamento di Igiene Comunale oggi in atto ed evidenzia che nella bozza si specifichi a quali animali , se d'affezione o da reddito o ad entrambi venga applicato. Propone che siano specificati meglio i riferimenti normativi della bozza per essere inseriti nella premessa del regolamento stesso. Questo affinché la commissione possa avere gli strumenti legislativi o normativi da cui proporre altri suggerimenti per la stesura definitiva del regolamento.

Propone di specificare le competenze del Comune e del Servizio Veterinario dettate dalle linee guida della Legge regionale 15/2000 e del D P. del 12 gennaio 2007.

Propone, inoltre, che per l'applicazione dell'art. 11 si debba chiedere l'autorizzazione all'azienda sanitaria provinciale per il ritiro di animali e la consegna a strutture pubbliche o private. Trova interessante la proposta fatta dal Comandante La Rosa , riguardo l'individuazione di una procedura concordata per le varie fattispecie riguardanti gli interventi congiunti con Servizio Veterinario, ufficio Tutela animali, e Associazioni, che seguirà l'approvazione del regolamento.

Esaminato il regolamento comunale di Igiene , si evidenzia che è datato 20/12/1968, pertanto tutte le disposizioni in esso contenute ed in contrasto con le normative vigenti sono da considerarsi abrogate.

Acquisite le proposte saranno valutate dagli uffici al fine di valutare la possibilità di integrare la bozza presentata in sede di conferenza che verrà successivamente inviata agli organi competenti per l'approvazione.

La seduta si conclude alle ore 11,00.

Letto e sottoscritto:

Giuseppe Romano
Presidente

Roberto Scatena

Roberto Scatena

Roberto Scatena

Manuello B'olol.

Proposte Associazione Amici degli animali su regolamento

§#Sostituire il titolo dell'art. 3 con *"Ambito di applicazione e normativa di riferimento"*

#all'articolo 3, primo capoverso, inserire le parole *"e non"* dopo razze di animali d'affezione;

§#all'art. 5, inserire: *"contrastare, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici"*

#nella parte finale dell'art. 5, inserire *"adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia e, in particolare, dal D.A. n. 2825 del 13.12.2007"*

§al punto 6 dell'art. 9 inserire *"deve presentare al più presto e, comunque, entro e non oltre 48 ore..."*

§# Intitolare l'art. 10 : *Divieti e Prescrizioni*

al punto 6 dell'art. 10 aggiungere *"chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo"*

°all'ultimo capoverso dell'art. 10 aggiungere *" e dalla normativa disciplinante la materia"*

#All'art. 10 inserire le seguenti ulteriori prescrizioni:

** E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.*

** E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.*

** E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*

**Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione*

E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte, a strangolo e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

§Nel titolo dell'art. 11 sostituire la parola Seri con la parola "Gravi"

§All'art. 12, primo capoverso inserire dopo denuncia la frase " comunque entro e non oltre 48 ore"

§ All'art. 18, inserire le seguenti frasi: *"c. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali"*

§Modificare l'Art. 19 sostituendo il contenuto, a partire dal secondo capoverso, con il seguente:

"Cane di quartiere è un cane, privo di proprietario, che vive stabilmente in una certa area del Comune di Barcellona PG, accudito in tale luogo dai residenti nella zona e/o da associazioni animaliste che provvedono a curarlo, nutrirlo e mantenerlo.

Deve essere iscritto all'anagrafe canina, microchippato a nome del Comune di Barcellona P.G., ed essere dotato di un segno distintivo (collare, medaglietta) che lo identifica quale cane di quartiere e su cui devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune e il recapito telefonico del privato cittadino o dell'associazione che se ne prende cura

La presenza dei cani di quartiere deve essere annotata in un apposito registro tenuto presso il Comune"

§#Aggiungere al punto 2 dell'art. 20 le parole "e dei veterinari dell'ASP".

#Modificare il punto 4 dell'art. 20 sostituendo l'ultima frase "trasferiti in attesa di nuovo affidamento al canile convenzionato con il Comune" con la seguente frase "reimmessi sul territorio, laddove i servizi veterinari competenti dovessero accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, ai sensi del punto 5) del D.A. n. 2825/2007 e della Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001."

#Inserire all'art. 20 il punto 5 : *"Ai sensi del d.A. 2825/2007 sono trasferiti al canile convenzionato col Comune in attesa di nuovo affidamento esclusivamente i cani che, a giudizio del Servizio veterinario dell'Asp sono considerati pericolosi o malati"*

§# All'Art. 23 aggiungere le seguenti frasi:

"2. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca degli animali e dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto da altra normativa.

Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.

Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento dell'Ufficio Diritti Animali Comunale.

6. Il comune senza preclusione pregiudizio per l'azione penale, predispone un apposito servizio per:

a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;

b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti.

c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

7. Il Comune, quale massima autorità locale è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.

8.. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL , Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali."

§Inserire i seguenti ulteriori articoli:

#Art. ____ - Obbligo di soccorso

Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

#Art. ____ Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

Tale divieto non si applica ai circhi, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.

#Art. ____ – Pet therapy

- 1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.**
- 2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.**
- 3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.**

#Art. ____ – Commercio, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

- 1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.**
- 2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.**
- 3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.**
- 4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 10, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.**

#Art. ____ - Tutela dei gatti liberi.

- 1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.**
- 2. L'ASP provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed Associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.**
- 3. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.**
- 4. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.**

5. La cattura dei gatti liberi, per la cura, la sterilizzazione e la successiva reimmissione sul territorio, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

#Art. ____ - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

#Art. ____ - EQUINI

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.

4. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

5. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

6. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

7. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

8. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente.

10. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Art. _____ - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello.

Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti

che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali

4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.

La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.

6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

7. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

8. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio

#Art___ - Animali esotici

1. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.

2. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.

3. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Marcello Arcolò

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL


Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G.

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE
Ing. Salvatore Torre




PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE ~~si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento del bilancio comunale.~~

Barcellona P. di G.,

per parere d'ufficio
27/06/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
Dott.ssa Elisabetta Bartolone



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Abbate

Il Consigliere Anziano
Avv. David Bongiovanni

Il Segretario Generale
Dr. Santi Alligo

la presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11

[] è divenuta esecutiva il giorno _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale
